

CAMERA DEI DEPUTATI N. 380-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

RELATORE **DE MARZI FERNANDO**, *per la maggioranza*;
Relatore di minoranza, **GRIFONE**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, FRANZO, GATTO, GRAZIOSI, TRUZZI, VETRONE,
BERNARDINETTI, MARENGHI, MICHELI, FINA**

Annunziata il 20 novembre 1953

Proroga dei termini e delle modalità di versamento
dei contributi unificati in agricoltura

Presentata alla Presidenza il 25 giugno 1954

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge sottoposta al nostro esame trae la sua origine in una considerazione che dovrebbe trovarci tutti d'accordo e cioè che i contributi unificati in agricoltura non sono un'imposta, ma un'integrazione del salario agricolo. Ora, mentre le altre categorie di datori di lavoro non hanno mai dovuto versare le quote per l'assistenza sociale dei loro dipendenti attraverso l'esattore delle imposte, tale sistema è stato invece instaurato fin dal 1940 solo per l'agricoltura. Questa sopporta pertanto un onere maggiore, oltre al già pesante carico dei contributi assistenziali, superfluo e soprattutto ingiusto da un punto di vista morale

se facciamo il confronto con gli altri settori produttivi nazionali.

Il Governo democratico con l'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, per la prima volta, cercò di ovviare a questa incongruenza prevedendo finalmente che il datore di lavoro agricolo potesse, come gli altri, versare le sue quote per l'assistenza sociale senza essere chiamato dall'esattore e fu stabilito che il pagamento dei contributi potesse effettuarsi mediante il versamento diretto in apposito conto corrente postale.

Tale disposizione legislativa a sua volta conservava però un difetto fondamentale: infatti i versamenti dovevano effettuarsi

anticipatamente, anzi per una rata fino dal novembre dell'anno precedente.

È chiaro che questa possibilità agevolava in pratica soltanto chi aveva denaro liquido disponibile e quindi pochi o meglio pochissimi produttori agricoli.

Inoltre il citato decreto consentiva tale possibilità di versare in conto corrente postale solo per le quote annue superiori alle 10.000 lire: i più modesti produttori agricoli pertanto venivano esclusi al beneficio e dovevano rimanere sottoposti ancora alla riscossione fiscale attraverso l'esattore.

Dal 1948 al 1953 il Parlamento però rimediò in parte ai suddetti inconvenienti approvando varie proposte di iniziativa parlamentare con le quali, anno per anno, la facoltà di versare i contributi unificati agricoli con il sistema diretto del conto corrente postale veniva disgiunta dall'obbligo del versamento anticipato delle quote, stabilendo invece un pagamento in quattro rate.

La proposta che ci troviamo dinanzi tende a risolvere il problema in modo completo e definitivo ed a questo scopo prevede:

1°) la facoltà permanente del pagamento diretto senza necessità di altre disposizioni annuali;

2°) il diritto a far questo *per tutti* i produttori agricoli senza la limitazione prece-

dente per le quote inferiori alle 10.000 lire di versamento annuo, con il giusto vantaggio quindi anche dei più modesti produttori;

3°) una più razionale determinazione delle scadenze delle quattro rate spostando la seconda rata, fissata nei precedenti provvedimenti al 5 giugno, al 5 agosto e cioè dopo che il produttore agricolo ha avuto la possibilità d'incassare l'importo dei primi raccolti.

Per il corrente anno, dato che ormai l'annata è avanzata, si propone infine che il pagamento invece che in quattro rate avvenga in tre: questa è la ragione del comma aggiuntivo al primo articolo.

Il provvedimento in discussione si rileva necessario e giusto soprattutto da un punto di vista sociale abolendo un trattamento a danno dell'agricoltura che non era certamente né equo né giustificabile.

Per le suesposte ragioni, onorevoli colleghi, la maggioranza della XI Commissione vi invita ad approvare il provvedimento nel testo proposto nella certezza di compiere un atto senza dubbio utile al migliore ordinamento del nostro sistema di riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore di maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che hanno indotto la minoranza della Commissione del lavoro a chiedere il rinvio in aula della presente proposta di legge e a presentare una relazione discorde da quella della maggioranza non riguardano il contenuto della proposta, sul quale sostanzialmente concorda, ma si basano sui gravi abusi che, negli anni scorsi, hanno accompagnato l'applicazione di norme analoghe a quelle contenute nell'attuale proposta.

Nulla da eccepire infatti sulla proposta di prorogare, non per un solo anno — come si fece in passato — ma a tempo indeterminato, la facoltà da parte di quanti sono tenuti al pagamento dei contributi unificati in agricoltura di versarne l'importo a mezzo di conto corrente postale anziché a mezzo di esattore. Evidente è il vantaggio che ai contribuenti proviene da tale disposizione: essi vengono così liberati dal pagamento dei forti aggi esattoriali.

Tanto siamo convinti della opportunità economica e pratica della disposizione in questione che ripetutamente, ogni volta che negli ultimi anni ne venne in discussione la proroga, chiedemmo, invano purtroppo, che tale beneficio non fosse riservato solo ai medi e ai grossi contribuenti (quelli con carico superiore alle 10.000 lire annue) ma venisse esteso a tutti i contribuenti tenuti al pagamento di contributi unificati. Quest'anno le nostre reiterate richieste vengono accolte. Tutti i contribuenti iscritti nei ruoli dei contributi unificati, anche i piccoli coltivatori, potranno servirsi del pagamento a mezzo di conto corrente postale.

Saremmo stati ben lieti, dunque, di poter dare il nostro consenso alla proposta in esame, qualora da parte della maggioranza del Governo fosse stata pronunziata una parola di aperta condanna dei gravi abusi che si sono finora accompagnati alla applicazione del sistema di pagamento a mezzo di conto corren-

te postale. La maggioranza e il Governo non hanno voluto in alcun modo impegnarsi a desistere dai lamentati abusi. Non restava, in queste condizioni, che rinviare la questione al giudizio dell'Assemblea plenaria. Cosa che abbiamo fatto chiedendo la discussione in aula della presente proposta di legge.

Gli abusi ai quali noi ci riferiamo e che abbiamo ripetutamente denunciati nelle discussioni tenutesi sullo stesso argomento nella precedente legislatura sono i seguenti: il Ministero del lavoro, abusando dei suoi poteri, modificando profondamente cioè il normale sistema di esazione dei tributi, ha creduto opportuno dare facoltà a talune organizzazioni di categoria — e più precisamente alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (presieduta dal primo presentatore dell'attuale proposta di legge, deputato Bonomi Paolo) e alla Confagricoltura, la nota organizzazione padronale — di chiedere e di ottenere dagli Uffici provinciali dei contributi unificati l'autorizzazione a compilare e a recapitare i bollettini di conto corrente riguardanti i propri iscritti, prelevando per tale compito una tangente per « rimborso spese » del 2 per cento.

Il Governo dunque ha autorizzato e vorrebbe poter continuare ad autorizzare che delle organizzazioni di categoria, non aventi personalità giuridica, ed operanti assai spesso a stretti fini di parte, possano assolvere, dietro semplice autorizzazione di organi amministrativi periferici, a funzioni di carattere eminentemente pubblico, quale è l'esazione dei tributi. Non solo, ma si vorrebbe continuare ad autorizzare private organizzazioni a prelevare forti somme dai contribuenti sotto forma di « rimborso spese ». Quanto è stato detto a giustificazione dell'abuso denunciato — e cioè che si tratta di un servizio effettuato solo per conto dei contribuenti che, essendo soci delle organizzazioni esattrici, avrebbero

delegato queste ultime a redigere e a recapitare i moduli di conto corrente — non regge, perché è stato ampiamente dimostrato che le organizzazioni in parola sono solite farsi autorizzare alla compilazione e al recapito dei conti correnti per *tutti* i contribuenti, facendoli passare tutti come propri organizzati.

Un altro abuso non meno grave, connesso col sistema di riscossione in questione, consiste nell'autorizzazione del Ministero delle finanze concessa alle organizzazioni già citate, di allegare al bollettino di conto corrente relativo ai contributi unificati e all'aggio del 2 per cento per « rimborso spese », altro bollettino relativo a quote associative. Quote che vengono scandalosamente richieste anche a chi socio non è e che, ricevendo il bollettino unitamente a quello relativo ad un tributo obbligatorio, più di una volta, per errore o per ignoranza, può essere indotto a pagare anche ciò che non dovrebbe. Né vale addurre a giustificazione di questo scandaloso abuso l'argomento proposto dalla maggioranza, e cioè che chi non è socio può anche non pagare e che in ogni caso, per il mancato pagamento, non potrebbe intervenire nessuna procedura forzata a suo carico. Sta di fatto che, autorizzando l'abbinamento della esazione di quote associative con quella di tributi si finisce per autorizzare ogni possibile frode, dato che oltre tutto non esiste alcuna possibilità di accertare giuridicamente chi è socio e chi non è socio di una determinata organizzazione sindacale.

Onorevoli colleghi! Noi ci auguriamo che la Camera, nell'esaminare questa proposta di legge, troverà modo di deliberare il divieto dei gravi abusi denunciati e che essa possa essere perciò approvata senza le legittime preoccupazioni che hanno ispirato la minoranza nel redigere la presente relazione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1954, le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, si applicano anche per la riscossione di tutti i contributi che debbono essere corrisposti per ogni anno di competenza e per gli arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre di ciascun anno.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Per l'anno in corso i versamenti dovranno essere effettuati in tre rate entro il 5 agosto, il 5 ottobre ed il 5 dicembre.

ART. 2.

Identico.